



**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE
18 DICEMBRE 2007, N. 29 (NORME PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 16 giugno 2021

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per l'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)

Art. 1 finalità

Art. 2 beneficiari

Art. 3 iniziative finanziabili

Art. 4 procedura per l'individuazione dei beneficiari

Art. 5 domanda di partecipazione al bando

Art. 6 spesa ammissibile

Art. 7 istruttoria e concessione del contributo

Art. 8 variazioni e proroghe

Art. 9 controllo preventivo e nulla osta

Art. 10 erogazione anticipata

Art. 11 rendicontazione e liquidazione del contributo

Art. 12 revoca e controlli

Art. 13 modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento e degli esiti dello stesso

Art. 14 rinvio

Art. 15 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, in attuazione dell'articolo 6, comma 66, lettera f quinquies) della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)" e dell'articolo 2, comma 1, lettera k-quater) dello Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, sostiene le spese di investimento degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

Art. 2 beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento gli enti locali operanti nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

2. Le attività possono essere realizzate dai Comuni singoli o associati per la gestione delle funzioni e dei servizi inerenti agli interventi da realizzarsi.

3. Per le iniziative realizzate in forma associata, la domanda è compilata dal soggetto avente titolo e ad essa è allegata copia dell'atto giuridico costitutivo della forma collaborativa, il cui termine ultimo di durata non potrà essere anteriore al termine finale di realizzazione degli interventi.

4. Qualora un Comune presenti domanda sia singolarmente sia in forma associata, si prenderà in considerazione esclusivamente la domanda presentata in forma associata.

Art. 3 iniziative finanziabili

1. Le iniziative finanziabili possono riguardare:

- a) l'acquisto e l'installazione di segnaletica stradale verticale bilingue italiano-friulano;
- b) l'acquisto e l'installazione di cartelli, insegne, supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico, in forma bilingue italiano-friulano, negli immobili sede di uffici e strutture operative;

- c) l'acquisto e l'installazione di scritte e supporti visivi bilingui italiano-friulano sui mezzi di trasporto.
2. Il bando previsto dall'articolo 4 stabilisce quali, tra le iniziative di cui al comma 1, sono finanziabili sulla base dello stesso.
3. Il bando può altresì circoscrivere il finanziamento a specifiche categorie di segnaletica o cartellonistica.
4. Le scritte in lingua friulana sulla segnaletica e i supporti visivi di cui al comma 1 hanno pari evidenza grafica rispetto a quelle in italiano e rispettano la grafia ufficiale della lingua friulana di cui all'articolo 5 della legge regionale 29/2007.
5. La segnaletica stradale è realizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

Art. 4 procedura per l'individuazione dei beneficiari

1. Le modalità procedurali per l'individuazione dei beneficiari e per la quantificazione del contributo sono stabilite da apposito bando fra quelle previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il bando è emanato con decreto del Direttore dell'ARLeF, di seguito Direttore, sulla base di quanto previsto dagli atti di indirizzo approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF.
2. Il bando reca l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) tipologia delle iniziative finanziabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3;
 - b) risorse finanziarie messe a disposizione;
 - c) modalità procedurali per l'individuazione dei beneficiari e per la quantificazione del contributo;
 - d) percentuale massima del contributo concedibile sulla spesa ritenuta ammissibile, anche prevedendo differenziazioni in relazione alla popolazione residente;
 - e) termini e modalità di presentazione delle domande;
 - f) modalità di erogazione del contributo;
 - g) modalità e termine di rendicontazione;
 - h) ogni altro adempimento richiesto.
3. Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARLeF.

Art. 5 domanda di partecipazione al bando

1. La domanda, sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dal soggetto dotato del potere di impegnare l'ente richiedente verso l'esterno, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità stabilite nel bando di cui all'articolo 4.

Art. 6 spesa ammissibile

1. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra la tipologia di intervento per cui si richiede il finanziamento ed il preventivo particolare di spesa.

Art. 7 istruttoria e concessione del contributo

1. L'Ufficio di Direzione, di seguito denominato Ufficio, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, richiede eventuali chiarimenti ed integrazioni con riferimento alle stesse.
2. Successivamente, l'Ufficio procede, sulla base di quanto previsto dal bando, all'individuazione dei beneficiari e alla quantificazione del contributo, dandone comunicazione agli interessati e pubblicandone gli esiti sul sito istituzionale dell'ARLeF.
3. Il contributo è concesso con decreto del Direttore.

4. Il beneficiario si impegna a dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF nell'ambito delle eventuali attività di comunicazione inerenti all'iniziativa.

Art. 8 variazioni e proroghe

1. Il beneficiario si attiene nella realizzazione dell'attività, a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda. Il Direttore può autorizzare, preventivamente e su richiesta motivata, eventuali variazioni o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste, a condizione che sia garantito il perseguimento delle finalità previste dal Bando.

2. La proroga del termine previsto per la conclusione delle attività può essere concessa dal Direttore, su richiesta motivata da presentare prima della scadenza del termine stesso.

Art. 9 controllo preventivo e nulla osta

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni normative regionali relative alle modalità di realizzazione della segnaletica e della cartellonistica bilingue, la forma e la grafia delle scritte in lingua friulana sono soggette al parere preventivo, obbligatorio e vincolante dell'ARLeF.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, l'ARLeF procede a fornire la necessaria consulenza sulla base dei testi forniti dal soggetto richiedente il quale, prima di procedere alla realizzazione della segnaletica o della cartellonistica, invia all'ARLeF i relativi bozzetti di stampa. A seguito della verifica dei bozzetti definitivi, l'ARLeF procede al rilascio del nullaosta alla produzione.

Art. 10 erogazione anticipata del contributo

1. Il bando può prevedere l'erogazione anticipata sino al 50% del contributo concesso, nei limiti delle disponibilità di cassa dell'ARLeF.

Art. 11 rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Il rendiconto del contributo è presentato all'ARLeF entro il termine fissato dal bando, con le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e specificate dal bando stesso.

2. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni fra le voci di spesa solo se adeguatamente motivate e comunque non oltre il 25 per cento delle stesse.

3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

4. A seguito dell'approvazione della rendicontazione, è disposta la liquidazione del contributo o del saldo dello stesso, in caso di erogazione anticipata.

Art. 12 revoca e controlli

1. Il Direttore può disporre la revoca del contributo qualora accerti:

a) la sostanziale difformità tra le iniziative effettivamente realizzate e quelle oggetto del provvedimento di concessione;

b) gravi ritardi nella realizzazione dell'iniziativa, imputabili al soggetto realizzatore;

c) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 9;

d) la ricorrenza di altri casi previsti dal bando.

2. I beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva o a controlli, in particolare con riferimento all'effettiva realizzazione dell'iniziativa finanziata.

Art. 13 Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento e degli esiti dello stesso

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, prevista dall'articolo 14 della L.R. 7/2000, è pubblicata sul sito web istituzionale dell'ARLeF. Tale pubblicazione costituisce

comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Gli esiti del procedimento saranno comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito web istituzionale dell'ARLeF.

Art. 14 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel Titolo II e nel Titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene inserito nella raccolta dei regolamenti dell'ARLeF ed entra in vigore il giorno seguente alla sua approvazione.